COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

XXVI

SEDUTA DI VENERDÌ 11 DICEMBRE 1964

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZAPPA

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 383

Disegno e proposta di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Modificazioni all'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie (Legge 23 ottobre 1960, n. 1196, e legge 16 luglio 1962, n. 922 (1524);

FODERARO e CAIAZZA: Modifica dell'articolo 173 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, e dell'articolo 5 della legge 16 luglio 1962, n. 922, in ordine alla carriera dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie (1543) 384

PRESIDENTE 384, 386, 387, 388

VALIANTE, *Relatore* 384, 386, 387

BREGANZE 384, 385

GUERRINI GIORGIO 385

RUFFINI. 385

COCCIA 385

PENNACCHINI 386, 387

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 386, 387

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Disposizioni sul servizio di copia degli atti giudiziari (1858) 390

PRESIDENTE 390, 391

VALIANTE, *Relatore* 390, 391

PAG.

GUERRINI GIORGIO 390

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 391

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

GUERRINI GIORGIO ed altri: Riapertura del termine previsto dall'articolo 12 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, sulla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori (*Modificata dalla X Commissione permanente del Senato*) (1512*B*) 391

PRESIDENTE 391, 392

AMATUCCI, *Relatore* 391

GUERRINI GIORGIO 392

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 392

Votazione segreta:

PRESIDENTE 393

La seduta comincia alle 11.

DELL'ANDRO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della precedente seduta.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Del Castillo, Migliori e Sgarlata.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni all'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie (Legge 23 ottobre 1960, n. 1196, e legge 16 luglio 1962, n. 922) (1524) e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Foderaro e Caiazza: Modifica dell'articolo 173 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 e dell'articolo 5 della legge 16 luglio 1962, n. 922, in ordine alla carriera dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie (1543).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie (Legge 23 ottobre 1960, n. 1196, e legge 16 luglio 1962, n. 922) » e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Foderaro e Caiazza: « Modifica dell'articolo 173 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, e dell'articolo 5 della legge 16 luglio 1962, n. 922, in ordine alla carriera dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie ».

Nella precedente seduta abbiamo completata l'approvazione degli articoli ad esclusione dell'articolo 2-*bis* sul quale attendevamo il parere della V Commissione (Bilancio).

Comunico che la Commissione Bilancio ha espresso, in data di ieri, parere favorevole all'articolo aggiuntivo 2-*bis*.

Prego il relatore Valiante di esprimere il suo parere, in ordine a questo articolo che venne già esaminato ed approvato in linea di massima, nelle sue linee fondamentali, dalla nostra Commissione prima di sottoporlo al parere della Commissione Bilancio.

VALIANTE, *Relatore*. Non credo di dover riprendere il discorso su questo articolo aggiuntivo proposto dal collega Berlinguer Mario, ricordandone i precedenti. Mi sembra sufficiente sottolineare che, con questa nuova norma, si tende a consentire agli aiutanti di cancelleria, già dichiarati non idonei per il passaggio nel ruolo dei cancellieri, in quanto colpiti da provvedimenti disciplinari lievi, riportati in data anteriore a cinque anni dalla entrata in vigore della presente legge, di ripetere l'istanza per l'inquadramento nel ruolo dei cancellieri. Venne sottolineato, durante la discussione preliminare di questo articolo aggiuntivo, che si trattava della applicazione di un principio di equità, in quanto nello statuto degli impiegati civili dello Stato è già prevista una specie di condono per le sanzioni disciplinari meno gravi, riportate prima di una certa data. In effetti, l'articolo aggiuntivo è coordinato alle disposizioni dello statuto degli impiegati civili dello Stato, in quanto prende in considerazione soltanto i provvedimenti disciplinari meno gravi della sospensione, che siano stati inflitti anteriormente a cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Inoltre, questo articolo aggiuntivo ha un particolare significato in quanto, per la prima volta, considera anche il caso del personale femminile, cioè delle aiutanti di cancelleria che non avevano potuto, a suo tempo, fruire delle disposizioni di favore, perché allora l'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie non contemplava l'accesso in carriera per le donne. E, sia pure limitatamente a pochi casi, risolve anche il problema del personale femminile del ruolo degli aiutanti.

Sembrò, quando, tempo fa, discutemmo questo articolo, che la sua applicazione potesse comportare un aggravio di spesa, tanto che la nostra Commissione chiese, in merito, il parere alla Commissione bilancio. La Commissione bilancio ha precisato che non vi sono aggravi di spesa perché l'inquadramento avviene nel ruolo già esistente dei cancellieri e non crea nuovi posti. Con questa precisazione e dato che la nostra Commissione aveva, in linea di massima, già deciso di accogliere questi principî, chiedo che i colleghi vogliano approvare l'articolo aggiuntivo 2-*bis* così come è formulato.

BREGANZE. A suo tempo avevo caldeggiata l'approvazione di questo articolo 2-*bis* e, poiché mi ero formato la convinzione che il testo originale potesse dar luogo a qualche difficoltà, avevo proposto di contenerne la portata, escludendo i casi di sanzioni disciplinari che, comunque, raggiungessero la sospensione, in quanto questa punizione rappresentava, prima della revoca o destituzione, l'ultima sanzione che poteva essere erogata.

Mi sono preoccupato di considerare questa mia proposta in riferimento al precedente ordinamento delle cancellerie quello, cioè, che è stato sostituito dal provvedimento che ora intendiamo, in parte, modificare. Ho visto così che, allora, la sospensione, nella graduazione dei provvedimenti disciplinari, non precedeva immediatamente la destituzione, in quanto era prevista anche un'altra punizione per cui la sospensione veniva a trovarsi al terzultimo posto.

Per mia tranquillità e per notizia dei colleghi, domando se proprio quel mio emendamento al testo originale dell'articolo 2-*bis* non

sia stato un po' troppo rigido, dato che ritenevo che dopo il provvedimento della sospensione non ci fosse altra sanzione che la cessazione dal rapporto d'impiego.

Domando – considerato il fatto che non esiste onere finanziario in quanto si tratta di persone che occupano posti di ruolo ad esaurimento per cui il finanziamento è assicurato – se si possa comprendere anche la sospensione nella sanatoria che intendiamo concedere, con l'avvertimento che mi riferisco esclusivamente a quella irrogata in base al precedente regolamento delle cancellerie, dove era prevista al terzultimo posto nella graduatoria delle sanzioni.

Non vorrei, con questa mia richiesta, differire troppo una soluzione che il Governo desidera sia definita senza eccessivi ritardi. Mi è parso doveroso farmi carico di questa preoccupazione, perché venisse valutata. Per maggior chiarezza preciso che nel vecchio ordinamento del 1924, erano previsti: la censura, la riduzione dello stipendio, la sospensione dal grado, la revoca, la destituzione; si incorreva nella revoca dall'impiego indipendentemente da ogni azione penale, mentre la destituzione era applicata nei casi di maggiore gravità. Oggi, se non vado errato, tutta una serie di mancanze sono state unificate nella disciplina della sospensione.

PRESIDENTE. Le osservazioni del deputato Breganze mi sembrano esatte perché la formula dell'articolo 2-*bis* « i provvedimenti disciplinari meno gravi della sospensione e inflitti anteriormente a cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge », viene ad interessare l'ordinamento di disciplina del 1924. Ricordo che questo ordinamento venne abrogato il 23 ottobre 1960 con l'entrata in vigore di quello attuale. Da ciò consegue che i provvedimenti disciplinari che vengono considerati nell'articolo 2-*bis* sono proprio quelli inflitti prima del 1960, cioè vigente il vecchio ordinamento.

Mi sembra, quindi, esatta l'argomentazione del collega Breganze per cui qui oggi non stiamo prendendo in considerazione le sanzioni disciplinari previste dall'attuale ordinamento, bensì quelle contemplate nel precedente ordinamento del 1924 venuto a cessare il 23 ottobre 1960.

GUERRINI GIORGIO. Mi associo alle osservazioni fatte dal deputato Breganze ed alla sua proposta – che credo implicita – di prendere in esame anche la sanzione disciplinare della sospensione, che si trovava al terzultimo posto nella graduatoria dei provvedimenti disciplinari previsti dalla precedente legge.

Mi pare che, proprio per le considerazioni testé espresse dal Presidente, con questo articolo aggiuntivo, prendiamo in considerazione le sanzioni disciplinari che erano indicate nella legge del 1924 e non in quella del 1960. Ritengo assai opportuna la precisazione del collega Breganze e, quindi, la nostra attenzione deve essere rivolta, approvando l'articolo 2-*bis*, ad estendere, anche nel caso della sospensione (di cui alla legge del 1924) le conseguenze relative alla ipotesi prevista nell'articolo che stiamo discutendo.

In questo senso, mi dichiaro favorevole alla implicita proposta di emendamento, se così posso chiamarla, avanzata dal collega Breganze.

RUFFINI. Vorrei che in questo condono fosse compresa anche l'ipotesi della sospensione.

COCCIA. Utilmente, mi sembra, il deputato Breganze ha sollevato questa questione. Quando discutemmo per la prima volta l'articolo 2-*bis* sostenemmo che si doveva porre attenzione ad una data categoria di sanzioni disciplinari, che potevano trarre origine da diversi motivi, financo da ragioni politiche. In quella occasione furono precisate le ragioni che suffragavano questo provvedimento limitato, che noi non accettammo. Oggi, l'utile richiamo del collega Breganze circa la differenza qualitativa e quantitativa delle sanzioni disciplinari, non può non indurci a rivedere la posizione che assumemmo allora e, quanto meno, arrivare nella nuova formulazione dell'articolo a comprendere anche la sospensione.

BREGANZE. Se si accettasse *tout court*, questo concetto, in definitiva tutti quelli che, a qualunque titolo, sono in servizio, potrebbero beneficare di questo vantaggio, anche se si fossero comportati non correttamente negli ultimi cinque anni. Sarei indotto, da questa considerazione, a proporre la seguente precisazione: riferirci alla legge del 1924 per applicare il beneficio a quegli aiutanti che nell'ultimo quinquennio abbiano avuto una nota di qualifica non inferiore a *buono* o addirittura ad *ottimo*, cioè che abbiano dimostrato con il ravvedimento l'utilità della sanzione subìta. Essi possono aver commesso dieci o quindici anni fa una mancanza di una certa consistenza, ed esser stati giustamente puniti ma, poi, per un decennio hanno dimostrato ottime qualità e massima correttezza o disciplina.

Se questo principio viene accolto dalla Commissione sono pronto a formulare l'emendamento.

PENNACCHINI. Desidero ricordare agli onorevoli colleghi, sia pure *ad abuntantiam*, che l'articolo 107 dell'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziari e dattilografi prevede la sospensione per casi di una certa gravità, come: « denigrazione dell'amministrazione, di superiori; uso dell'impiego a fini personali; violazione del segreto d'ufficio, con grave danno; tolleranza di abusi commessi da impiegati dipendenti, ecc. ».

Ora, c'è da tener presente che, oltre a questa sanzione, esiste poi la destituzione. Per i motivi che, qui, sono stati addotti, sarei del parere di concedere questo condono a coloro che, per cinque anni, abbiano riportato una determinata qualifica di merito. Però, mi chiedo se in tal caso non si rientrerebbe nell'ambito dell'articolo 113, ove è detto: « Trascorsi due anni dalla data dell'atto in cui fu inflitta la sanzione disciplinare, e sempre che sia stata riportata nei due anni la qualifica di ottimo, possono essere resi nulli gli effetti ».

Ora, se questo articolo trova tutt'ora la sua piena applicazione noi, con l'emendamento ultimo del collega Breganze, andremmo a fare una iterazione e dovremmo evitare il contrasto fra una disposizione che richiede per due anni la qualifica di « ottimo » ed un'altra che pretende per cinque quella di « buono ».

Gradirei conoscere il parere del Governo anche in relazione al numro delle persone che verrebbero a beneficiare da questo articolo 2-*bis*.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Premetto che, come Ministero, non saremmo favorevoli a questa disposizione che consente di includere negli scrutini il personale, già negativamente valutato per mancanza di requisiti. Tuttavia, con le modifiche introdotte dal deputato Breganze, non saremmo contrari ad aderire. Però, mi sembra opportuna questa diversa formulazione, che vi sottopongo, per vedere se, per caso, non risolva i problemi che sono in discussione.

Il testo potrebbe essere: « Nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è consentito agli aiuti cancellieri e segretari giudiziari già giudicati non idonei per il passaggo al gruppo *B*, di ripetere l'istanza per il passaggio alla carriera di concetto, sempre che gli stessi aiutanti non abbiano riportato nel quinquennio antecedente alla data della legge una sanzione più grave della riduzione dello stipendio ».

Dato che la sospensione integra casi particolarmente rilevanti, il Ministero vorrebbe che il limite fosse rapportato alla sanzione della riduzione dello stipendio, come massimo, perché la sospensione per quelli che restano in carriera rappresenta in effetti la punizione massima in quanto, dopo, vi è solo la risoluzione del rapporto di impiego.

D'altro lato è opportuno tener presente che la valutazione delle sanzioni disciplinari non incide sui titoli di idoneità per cui se qualche aiutante o segretario è stato dichiarato inidoneo questo va rapportato ad altre ragioni.

In tal modo, secondo me, si verrebbe incontro alla preoccupazione che aveva il deputato Breganze. Cioè, se prima di cinque anni, per avventura, ci fosse stato un caso in cui questi aiutanti o segretari avessero meritata una sanzione piuttosto grave, ma successivamente non fossero più incorsi in altre sanzioni disciplinari, allora il beneficio si può concedere.

Quindi, mi pare che, considerato il comportamento disciplinare e non introducendo l'elemento della qualifica – che è diverso, eterogeneo, difficilmente conciliabile con la norma citata poco fa dal collega Pennacchini, già implicita nel nuovo ordinamento – si potrebbe venire incontro alle preoccupazioni del collega Breganze. Salvo a decidere se limitarsi alla riduzione dello stipendio o alla destituzione.

VALIANTE, *Relatore*. Ma questo è un principio cui la nostra Commissione si è già dichiarata contraria. Non mi pare sia il caso di riammettere agli scrutini aiutanti e segretari che per ben tre volte, in relazione alle varie provvidenze di legge, sono stati dichiarati non idonei !

PRESIDENTE. Se vogliamo vedere il problema dal punto di vista dell'*optimum* del funzionario capace e non di una giustizia più o meno equilibrata, dovremmo tener presente questo: funzionari che per due o tre volte siano stati dichiarati in sede di scrutinio inidonei all'avvanzamento dal punto di vista della preparazione, agli effetti dell'interesse pubblico, hanno certamente minor diritto ad una agevolazione rispetto a coloro che non sono stati dichiarati idonei perché avevano commesso delle infrazioni disciplinari mentre professionalmente erano bravissimi.

VALIANTE, *Relatore*. Vorrei ricordare alla Commissione la motivazione che usammo l'altra volta, per escludere questo allargamento. Noi dicemmo: gli aiutanti di can-

celleria furono assunti in servizio a seguito di un concorso per esami, comprendente lo svolgimento di un tema di composizione di italiano e buona calligrafia e di una prova orale complessiva sugli elementi di ordinamento giudiziario e su nozioni elementari dei principali servizi di cancelleria, nonché un saggio pratico di scritturazione a macchina. Successive disposizioni di legge autorizzarono assunzioni anche senza concorso. Tale facoltà portò, certo, del personale non eccessivamente qualificato nei ruoli degli ex aiutanti. Se la massima parte è stata inquadrata nei ruoli dei cancellieri, i rimanenti – pochi – non inquadrati devono considerarsi i meno qualificati: sicché appare inopportuno un nuovo esame delle loro capacità, mentre non sarebbe equo limitare l'indagine ai soli ultimi anni di attività. La legge del 1949, n. 983, all'articolo 7, stabilì espressamente che: « gli aiutanti dichiarati non idonei non possono più chiedere il passaggio nel ruolo dei cancellieri e segretari giudiziari » e, tuttavia, la legge 19 novembre 1956, n. 1318, consentì a costoro di ripetere l'istanza entro il termine di cinque anni. Un ulteriore riesame non si giustificherebbe in alcun modo.

PENNACCHINI. Non avrei difficoltà ad aderire alla formulazione proposta dal Governo, aggiungendo questo inciso: « Sempre che gli aiutanti non siano stati dichiarati idonei per tre volte consecutive e non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare ».

PRESIDENTE. Ritengo utile una breve sospensione della seduta per consentire al relatore Valiante di concertare con il rappresentante del Governo il testo dell'articolo 2-*bis* in relazione alle varie posizioni emerse nel corso di questa discussione.

(*La seduta sospesa alle 12,05, è ripresa alle 12,25*).

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione.

Il testo dell'articolo 2-*bis* concordato con il Governo risulta così formulato:

« Nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge è consentito di ripetere l'istanza, per il passaggio nella carriera di concetto del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, agli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie già dichiarati non idonei per il passaggio al gruppo B, in conseguenza di provvedimento disciplinare meno grave della sospensione, inflitto anteriormente ai cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, e che non abbiano successivamente riportata altra sanzione disciplinare. È consentita comunque, nello stesso termine, la rinnovazione dell'istanza, ove sia intervenuta riabilitazione.

Nello stesso termine potrà chiedere il passaggio di cui sopra il personale femminile del ruolo degli aiutanti ».

VALIANTE, *Relatore*. Questo testo, che riassume le varie posizioni emerse nel corso della discussione, e mi sembra adeguato agli scopi che ci eravamo prefissi, per cui ne chiedo l'approvazione.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. A nome del Governo dichiaro di essere d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2-*bis* nella formulazione di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Prego il relatore Valiante di riferire alla Commissione sul coordinamento effettuato al testo del disegno di legge in relazione all'incarico commessogli nella precedente seduta.

VALIANTE, *Relatore*. Prima di riferire sul coordinamento del testo del disegno di legge ed allo scopo di fugare eventuali dubbi desidero che rimanga agli atti a titolo di chiarimento, che la rinnovazione dell'istanza, per essere inquadrati nella carriera di concetto è possibile, sempre nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge, anche nel caso in cui la riabilitazione sia ottenuta entro il termine predetto.

Passando al coordinamento del disegno di legge, suggerisco di tener presente il testo ciclostilato che la segreteria della Commissione ha predisposto per rivedere soltanto quelle parti che sono meritevoli di particolare considerazione.

All'articolo 2, primo rigo, bisogna dire: « È in facoltà del Ministero di grazia e giustizia, ecc. ». Al secondo comma, sempre dell'articolo 2, si deve dire: « I funzionari della carriera direttiva assegnati a posti della carriera di concetto possono essere incaricati di esercitare l'una o l'altra funzione ».

All'articolo 7: va premesso questo inciso: « L'articolo 60 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, è sostituito dal seguente: »; alla lettera *d*) dopo le parole: dal cancelliere capo della corte suprema di cassazione, va aggiunto il seguente inciso: « o dal segretario capo della procura generale presso la corte stessa ».

Al penultimo comma dell'articolo 7 dove è detto: « In tal caso ogni sottocommissione espleterà le operazioni di scrutinio..., » dato che la legge dispone sempre al presente e

non al futuro, deve esser mutato il tempo del verbo. Quindi bisogna dire: « In tal caso ogni sottocommissione espleta le operazioni... ».

All'articolo 9, siccome vanno aggiunte sia nel primo che nel secondo comma le parole « di prima classe » è opportuno formulare un comma unico del seguente tenore: « All'articolo 50 della legge 23 ottobre 1960, numero 1196, primo comma, lettera *c*), e al secondo comma, dopo le parole « cancelliere capo di tribunale e segretario capo di procura » vanno aggiunte le parole « di prima classe ».

Dopo l'articolo 11, piuttosto che lasciare l'attuale articolo 12 che parla di abrogazione di norme contrarie o incompatibili, propongo di inserire l'attuale articolo 14, che tratta della composizione del consiglio di amministrazione. Quindi l'articolo 14 diventa articolo 12 ed il 12 articolo 14.

Vi sono, quindi, con la nuova numerazione degli articoli, alcune modifiche di minor conto di carattere strettamente formale.

PRESIDENTE. Do lettura del testo coordinato:

ART. 1.

Le piante organiche dei cancellieri e segretari giudiziari sono stabilite, per ciascun ufficio ed entro i limiti del ruolo organico, con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

ART. 2.

È in facoltà del Ministro di grazia e giustizia di derogare per particolari esigenze di servizio alla distribuzione per qualifica del personale di cancelleria e segreteria avente qualifica inferiore a quella di cancelliere capo di tribunale e di segretario capo di procura della Repubblica di prima classe.

I funzionari della carriera direttiva assegnati a posti della carriera di concetto possono essere incaricati di esercitare l'una o l'altra funzione.

ART. 3.

Nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è consentito di ripetere l'istanza per il passaggio nella carriera di concetto del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie agli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie già dichiarati non idonei per il passaggio al gruppo B, in conseguenza di provvedimento disciplinare meno grave della sospensione inflitto anteriormente ai cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, e che non abbiano successivamente riportata altra sanzione disciplinare. È consentita comunque, nello stesso termine, la rinnovazione dell'istanza ove sia intervenuta riabilitazione.

Nello stesso termine potrà chiedere il passaggio di cui sopra il personale femminile del ruolo degli aiutanti.

ART. 4.

È abrogata la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 5 della legge 16 luglio 1962, n. 922.

ART. 5.

Il termine di cui all'articolo 175 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, relativo all'entrata in vigore dell'articolo 47 della stessa legge, sostituito dall'articolo 8 della legge 16 luglio 1962, n. 922, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1967.

ART. 6.

Il termine stabilito dall'articolo 179 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, è prorogato fino al 30 giugno 1965.

ART. 7.

L'articolo 60 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, è sostituito dal seguente:

« La commissione centrale di scrutinio è nominata con decreto del Ministro di grazia e giustizia ed è composta:

a) da un presidente di sezione della Corte Suprema di cassazione;

b) un avvocato generale presso la Corte Suprema di cassazione;

c) dal direttore generale dell'organizzazione giudiziaria;

d) dal cancelliere capo della Corte Suprema di cassazione o dal segretario capo della Procura generale presso la Corte stessa;

e) da un funzionario avente qualifica di cancelliere capo di Corte di appello o equiparata.

Con lo stesso decreto il Ministro nomina i supplenti: del componente di cui alla precedente lettera *a*) scegliendolo tra i magistrati che esercitano le medesime funzioni del titolare; del componente di cui alla precedente lettera *b*) scegliendolo tra i sostituti procuratori generali presso la Corte Suprema di cassazione e dei componenti di cui alle precedenti lettere *d*) ed *e*), scegliendoli fra i funzionari con qualifica di cancelliere capo della Corte di appello o di segretario capo di Procura generale presso la Corte di appello.

Il direttore generale dell'organizzazione giudiziaria, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal direttore dell'ufficio delle cancellerie e segreterie giudiziarie o da chi ne fa le veci.

Esercitano le funzioni di segretario, due o più funzionari aventi qualifica non inferiore a cancelliere capo di tribunale di seconda classe o equiparata addetti all'ufficio del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie presso il Ministero.

I componenti di cui alle lettere *a*), *b*), *d*) ed *e*), durano in carica due anni.

Qualora si ravvisi necessario, per il tempestivo espletamento delle operazioni di scrutinio, il presidente della commissione può formare, con il concorso dei componenti supplenti, due sottocommissioni di cinque membri ciascuna affidando la presidenza di una di esse al presidente supplente. In tal caso ogni sottocommissione espleta le operazioni per il conferimento delle promozioni a determinate qualifiche.

Ai componenti la commissione centrale di scrutinio, anche se membri di diritto, e ai segretari sono dovuti i compensi di cui al decreto presidenziale 11 gennaio 1956, n. 5 ».

ART. 8.

Le commissioni di cui agli articoli 21 e 42 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, ed articolo 6 della legge 16 luglio 1962, n. 922, sono composte:

1) dal direttore generale dell'organizzazione giudiziaria, presidente;

2) da un magistrato di Cassazione;

3) dal direttore dell'ufficio delle cancellerie e segreterie giudiziarie;

4) da due funzionari con qualifica non inferiore a quella di cancelliere capo di tribunale e di segretario capo di Procura della Repubblica di prima classe.

Con lo stesso decreto il Ministro nomina i supplenti, sciegliendoli fra i magistrati ed i funzionari aventi la medesima qualifica dei titolari.

L'ufficio di segreteria è costituito, secondo le necessità da uno o più funzionari di cancelleria addetti al Ministero.

ART. 9.

All'articolo 50 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, primo comma, lettera *c*) e al secondo comma, dopo le parole « cancelliere capo di tribunale e segretario capo di procura » vanno aggiunte le parole: « di prima classe ».

ART. 10.

Il secondo comma dell'articolo 42 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, è sostituito dal seguente:

« Le prove scritte si svolgono in tre distinti giorni e vertono sulle seguenti materie:

1) procedura civile ed elementi di diritto civile;

2) procedura penale ed elementi di diritto penale;

3) leggi tributarie che interessano i servizi giudiziari e i servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie, con riferimento a casi pratici ».

ART. 11.

Il primo, il secondo ed il terzo comma dell'articolo 6 della legge 16 luglio 1962, n. 922, sono sostituiti dai seguenti:

« L'esame di concorso previsto nell'articolo 5 della legge 16 luglio 1962, n. 922, ha luogo in Roma e consiste in tre prove scritte e in una orale.

Le prove scritte si svolgono in tre distinti giorni e vertono sulle seguenti materie:

1) procedura civile ed elementi di diritto civile;

2) procedura penale ed elementi di diritto penale;

3) servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie, con riferimento a casi pratici.

La prova orale verte sulle stesse materie delle prove scritte ».

ART. 12.

Del Consiglio di amministrazione e della Commissione di disciplina, costituite presso il Ministero di grazia e giustizia, quando esercitano le attribuzioni di cui agli articoli 57 e 58 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, fanno parte, inoltre, due cancellieri o segretari giudiziari scelti dagli altri membri del Consiglio di amministrazione e nominati con decreto del Ministro all'inizio di ogni biennio.

ART. 13.

Le commissioni esaminatrici dei concorsi per le assunzioni e le promozioni e la commissione centrale di scrutinio, già nominate alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in funzione fino all'espletamento dei lavori in corso.

ART. 14.

Sono abrogate le disposizioni contrarie o comunque incompatibili con quelle della presente legge.

ART. 15.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni sul servizio di copia degli atti giudiziari (1858).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni sul servizio di copia degli atti giudiziari ».

Il relatore, deputato Valiante, ha facoltà di svolgere la relazione .

VALIANTE, *Relatore*. La legge 20 dicembre 1962, n. 1719, stabilisce che i dattilografi non di ruolo, i quali con il vecchio ordinamento delle cancellerie venivano assunti per lavoro di copia, possano essere inquadrati, in ruolo, sia pure nei limiti del nuovo organico fissato dalla legge 23 ottobre 1960, n. 1196, e stabilisce, inoltre, l'abrogazione della facoltà, già concessa dall'articolo 99 del vecchio ordinamento delle cancellerie, di assumere questo personale. Soltanto per informare la Commissione, ricordo che l'articolo 99 suddetto stabiliva: « Nelle cancellerie e segreterie giudiziarie ai lavori di copiatura potrà provvedersi, sotto la responsabilità dei rispettivi capi, mediante dattilografi o amanuensi retribuiti con i proventi di cancelleria ».

Questi dattilografi ed amanuensi venivano assunti dal cancelliere capo della pretura o del tribunale. Inquadrati questi dattilografi o, meglio, consentito a questi dattilografi l'inquadramento, sia pure nei limiti dell'organico, si stabilì l'abrogazione di tale disposizione di legge, e l'ultimo provvedimento, quello richiamato del 20 dicembre 1962, numero 1719, fissò al primo gennaio 1965 la data in cui l'articolo 99 del vecchio ordinamento dei cancellieri non avrebbe avuto più vigore. Si presumeva a quel tempo, eravamo nel 1962, che nel periodo di due anni, l'organico dei dattilografi sarebbe stato allargato, ed il relativo concorso sarebbe stato indetto. Senonché, con la legge 11 aprile 1964 non si è riusciti a definire l'allargamento dell'organico dei dattilografi. Il Governo motiva questo ritardo con la difficoltà di reperire i fondi necessari. Trattandosi di ben 660 posti, la Commissione si rende conto che la ricerca dei fondi era particolarmente laboriosa. Ora, in base alla legge 11 aprile 1964, che riservò 550 posti agli amanuensi e dattilografi già in servizio e ne mise altri 110 a disposizione di estranei all'amministrazione della giustizia, sono stati banditi due concorsi, in data 18 maggio 1964. Al primo concorso hanno partecipato quasi tutti i dattilografi ed amanuensi in servizio ed è previsto l'espletamento del concorso per i primi mesi del 1965. Al secondo concorso, per 110 posti, hanno partecipato ben 4500 candidati. Il numero rende assolutamente impossibile l'espletamento del concorso entro il 31 dicembre 1964. Di qui, la richiesta del Governo di prorogare il termine.

Infatti, se con il primo gennaio 1965 dovessero essere licenziati tutti i dattilografi, non inquadrati, attualmente in servizio, i nostri uffici giudiziari rimarrebbero in larga parte, nella impossibilità di provvedere al servizio di copiatura. Per evitare le difficoltà che derivano dalla statuizione a termine fisso, cioè precisato con giorno, mese e anno e, conseguentemente, per evitare nuove richieste di proroga con legge, il Governo propone un termine, per così dire, funzionale, per cui l'abrogazione della facoltà, consentita dal vecchio ordinamento ai cancellieri capi di assumere personale di dattilografia, avrà luogo a partire dal giorno successivo all'assunzione in servizio dei vincitori dei due concorsi.

Il Governo ha giustamente ritenuto di far cessare la facoltà solo dal giorno della assunzione in servizio dei vincitori dei concorsi per evitare periodi di stasi nel servizio in quanto, una volta esperite le operazioni di concorso e compilata la graduatoria, questa viene approvata con decreto ministeriale e inviata per la registrazione alla Corte dei Conti. Dopo la registrazione alla Corte dei Conti vengono effettuate le nomine, ed allora si è ritenuto opportuno considerare il momento della assunzione in servizio. Potrà darsi che qualche vincitore rinunci, ma la questione non ha rilevanza in quanto i casi del genere sono normalmente rari e la vacanza transitoria di alcuni posti non verrà ad incidere sulla funzionalità dal servizio considerato nel suo complesso.

PRESIDENTE. È aperta di discussione generale.

GUERRINI GIORGIO. Ho un dubbio sull'ultima questione sollevata dal relatore circa il giorno di decorrenza della abrogazione dell'articolo 99. Poniamo che a seguito dei concorsi, la copertura dei posti avvenga per 540 su 550. Si dovrà attendere la copertura di tutti i 550 posti, oppure man mano che vengono coperti in un determinato ufficio cessa di

aver vigore la facoltà del cancelliere capo del tribunale o della procura di procedere ad assunzioni?

VALIANTE, *Relatore*. La facoltà di assumere il personale di dattilografia ormai è già scaduta con l'ordinamento delle cancellerie del 1960. Dall'ottobre del 1960 i cancellieri non possono assumere altro personale.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa di discussione generale.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli, che non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 5 della legge 11 aprile 1964, n. 264, il primo comma dell'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 58, modificato dalle leggi 28 luglio 1960, n. 777, e 20 dicembre 1962, n. 1719, è sostituito dal seguente:

« L'articolo 99 dell'Ordinamento del personale delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie, approvato con regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, è abrogato a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine utile per l'assunzione in servizio dei vincitori dei concorsi per 550 posti e 110 posti di dattilografo negli uffici giudiziari indetti con decreti del Ministro per la grazia e giustizia del 18 maggio 1964 ».

(*È approvato*).

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Guerrini Giorgio ed altri: Riapertura del termine previsto dall'articolo 12 della legge 15 febbraio 1963, n. 289, sulla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori (Modificata dalla X Commissione permanente del Senato) (1512-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Guerrini Giorgio, Ferri Mauro, Berlinguer Mario, Fortuna e Martuscelli « Riapertura del termine previsto dall'articolo 12 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, sulla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori ».

La proposta di legge già approvata da questa commissione, è stata modificata dalla X Commissione permanente del Senato.

Il relatore, Amatucci, ha facoltà di riferire sulle modifiche apportate dal Senato.

AMATUCCI, *Relatore*. Nella seduta dell'11 settembre 1964 questa Commissione esaminò la proposta di legge dei deputati Guerrini Giorgio e altri, con cui veniva riaperto il termine previsto dall'articolo 12 della legge del 1963 sulla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori. La riapertura del termine era dettata dalla considerazione del fatto che molti avvocati non si erano avvalsi della facoltà di riscattare gli anni (non superiori a dieci) per poter raggiungere i 15 anni di iscrizione alla Cassa, versando a quest'ultima la somma di lire 60.000 per ogni anno mancante, nella errata convinzione che tale facoltà non dovesse essere esercitata entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge del 2 febbraio 1963, n. 289.

Tale disposizione venne adottata per venire incontro agli avvocati che, alla data dell'entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 2, avevano compiuto il cinquantesimo anno di età e che, pertanto, non avevano il tempo necessario, prima di raggiungere la età di 65 anni, di conseguire la prevista anzianità di iscrizione che, come è noto, dalla legge del 1963 è stabilita in 35 anni. Non avendo questo margine di tempo, evidentemente, non si trovavano in condizione di poter beneficiare della pensione. La nostra Commissione giustizia approvò la proposta di legge di iniziativa dei colleghi Guerrini Giorgio ed altri, stabilendo che la facoltà di riscatto potesse essere esercitata entro il termine perentorio di un anno dall'entrata in vigore della nuova legge. Trasmessa questa proposta di legge all'altro ramo del Parlamento, il Senato aggiunse un comma con cui si stabilisce che « Per il conseguimento del diritto di riscatto di cui all'articolo 12 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, è sufficiente che alla data dell'entrata in vigore della legge 8 gennaio 952 l'interessato abbia compiuto il quarantacinquesimo anno d'età ».

Secondo me, la ragione di tale comma aggiuntivo è da ricercarsi nel fatto che coloro

i quali all'epoca dell'entrata in vigore della legge del 1952 avevano già compiuto i 45 anni d'età finiscono, praticamente, di percepire la pensione non a 65 anni, ma a 66 o a 67 anni. Infatti se nel 1952, un avvocato avesse compiuto i 46 anni, più 20 d'iscrizione alla Cassa - condizione essenziale per avere la pensione - è chiaro che la pensione sarebbe maturata al sessantaseiesimo anno di età. Come, ad esempio, per un avvocato che avesse avuto nel 1952, l'età di 47 anni, cui vanno aggiunti i 20 di iscrizione alla Cassa si arriva al sessantasettesimo anno per iniziare il godimento della pensione.

Questo aspetto particolare, in verità, venne considerato anche in seno alla nostra Commissione giustizia, quando si discusse la legge del 1963. Ma gli attuariali dimostrarono che questo inconveniente, poteva essere ovviato in un periodo successivo, quando le maggiori entrate della Cassa avrebbero consentito di rivedere la materia.

Il Senato, aggiungendo il nuovo comma, ammette l'esercizio del diritto di riscatto purché l'interessato abbia compiuto il quarantesimo anno di età. Quindi, dovremmo pensare che questa possibilità sia consentita a tutti coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12. Perciò si arriva a questa conclusione: se per avere la pensione, secondo l'ultimo comma dell'articolo 12, l'interessato deve avere compiuto il sessantesimo anno di età e se per raggiungere i 65 anni ne deve riscattare cinque, qualora anche noi approvassimo questa modifica proposta dal Senato ne deriverebbe che chiunque abbia compiuto il quarantacinquesimo anno di età può esercitare un riscatto di quindici anni e, quindi, si troverebbe in una condizione di vantaggio rispetto tutti gli altri, in quanto verrebbe a riscuotere la pensione a 60 e non a 65 anni.

Mi sembra che con questa modifica il Senato, volendo riparare ad un errore, abbia adottato una disposizione che romperebbe l'armonia della legge.

Il Ministero di grazia e giustizia, seguendo le istanze dei consigli dell'ordine e dei congressi forensi, ha nominato una commissione per la revisione della legge sulla Cassa di assistenza e previdenza degli avvocati e procuratori. Di questa commissione il sottoscritto è presidente e credo che, entro lunedì o martedì, la commissione ministeriale sarà in grado di approvare uno schema di riforma. Prendo impegno anche rispetto ai colleghi del Senato e, soprattutto, nei confronti del nostro Presidente perché possa farsi interprete presso chi di dovere di non insistere su questa modifica, in quanto, presso il Ministero, in sede di revisione della legge sulla Cassa sarà tenuto conto di tutte le deficienze che l'applicazione di questa legge del 1963 ha messo in rilievo e tra l'altro anche la posizione di coloro che nel 1962 avevano compiuto il quarantacinquesimo anno di età ma non il cinquantesimo, in modo da consentire anche a questi colleghi di riscuotere le pensione a 65 anni e non anche a 66 o 67 o 68. Questa è l'unica soluzione equa che possiamo adottare. Quindi, chiedo che la Commissione voglia respingere la modifica proposta dal Senato, mentre personalmente, come presidente della commissione ministeriale, prendo impegno di adottare una soluzione che, senza turbare l'equilibrio della legge, venga incontro a quelle esigenze di cui il Senato si è reso interprete anche se con una modifica che non può trovare accoglimento in questa sede, per i motivi illustrati.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale sulla modifica apportata dal Senato.

GUERRINI GIORGIO. Sono d'accordo con il relatore.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia.* Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Ricordo che la Commissione aveva approvato la proposta di legge nel seguente articolo unico:

« Il diritto di riscatto degli anni mancanti, non superiore a dieci, per raggiungere i quindici anni di iscrizione alla Cassa nazionale d previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori, previsto dal secondo comma dell'articolo 12 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, può essere esercitato alle condizioni indicate nel predetto articolo 12, nel termine perentorio di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

Il Senato ha approvato la seguente aggiunta all'articolo unico:

« Tuttavia, per il conseguimento del diritto al riscatto ai sensi del predetto articolo 12 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, è sufficiente che alla data di entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6, l'interessato abbia compiuto il quarantacinquesimo anno di età ».

Pongo in votazione la modificazione apportata dal Senato all'articolo unico della proposta di legge.

(*Non è approvata*).

Il disegno di legge sarà votato subito a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto dei disegni e della proposta di legge oggi esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modificazioni all'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie (Legge 23 ottobre 1960, n. 1196, e legge 16 luglio 1962, n. 922) (1524) ».

Presenti e votanti 23
Maggioranza 12
Voti favorevoli . . . 23
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Pertanto la proposta di legge di iniziativa dei deputati Foderaro e Caiazza (1543) risulta assorbita e sarà quindi cancellata dall'ordine del giorno.

Disegno di legge: « Disposizioni sul servizio di copia degli atti giudiziari (1858).

Presenti e votanti 23
Maggioranza 12
Voti favorevoli . . . 23
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Proposta di legge: Guerrini Giorgio ed altri: « Riapertura del termine previsto dall'articolo 12 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, sulla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori (*Modificata dalla X Commissione permanente del Senato*) (1512-B).

Presenti e votanti 23
Maggioranza 12
Voti favorevoli . . . 22
Voti contrari. . . . 1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Amatucci, Bavetta, Berlinguer Mario, Bisantis, Bosisio, Bova, Breganze, Cavallaro Francesco, Coccia, Crapsi, De Florio, Guerrini Giorgio, Lucifredi, Mariconda, Martini Maria Eletta, Martuscelli, Pennacchini, Ruffini, Sforza, Spagnoli, Valiante, Zappa, Zoboli.

Sono in congedo:

Del Castillo, Migliori, Sgarlata.

La seduta termina alle 13,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI